



COMMISSIONE DI DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE
“LUIGI DOMENICO CERQUA”

Responsabile Avv. Giulia Piva

VADEMECUM PRATICO OPERATIVO

PROCESSO PENALE ED ATTI PROCESSUALI PENALI
AI SENSI DELL' ART. 83 D.L. 18/2020 E
DELLE LINEE GUIDA E DEI PROTOCOLLI
DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI MILANO E
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
“FASE 2”

Aggiornato al 12.05.2020

1) RINVIO UDIENZE MILANO

1.1) Uffici GIP/GUP

Le udienze fissate sino al 10 giugno 2020 sono rinviate d'ufficio dopo il 31 luglio 2020. Per il periodo dal 12 maggio 2020 sino al 10 giugno 2020 saranno celebrate solo le udienze per i procedimenti a trattazione necessaria *ex art.* 83, comma 3 D.L. n. 18/2020.

2.2) Tribunale di Milano (Sezioni Dibattimentali)

A far data dal 12 maggio 2020 potranno essere celebrate le udienze dibattimentali anche per processi non considerati a “trattazione necessaria” di cui all'art. 83 D.L. n. 18/2020. In proposito i Presidenti di sezione dovranno predisporre un calendario con un numero di udienze sensibilmente ridotte e fissate ad orari differiti e distanziati in modo tale che il singolo processo sia definito prima dell'inizio del successivo.

Criteri di priorità per la trattazione dei procedimenti:

- a) Procedimenti già definiti a trattazione necessaria ai sensi dell'art. 83, comma 3, D.L. n. 18/2020;
- b) Procedimenti che riguardano imputati sottoposti a misura cautelare custodiale;
- c) Procedimenti che possono essere trattati mediante videoconferenza *ex art.* 83, comma 12 *bis*, D.L. n. 18/2020, da considerarsi modalità preferenziale. In tali casi il Tribunale dovrà essere presente nell'ufficio giudiziario (in aula o negli uffici). Tipologie di udienze:
 - prime udienze c.d. di smistamento, per l'esame di questioni inerenti la costituzione delle parti, o altre questioni preliminari e/o ammissione prove;
 - udienze relative alla definizione predibattimentale;
 - udienze relative all'istituto della messa alla prova, della tenuità del fatto o estinzione del reato per intervenute condotte riparatorie;
 - udienze di definizione per prescrizione;
 - udienze relative a riti alternativi non condizionati all'assunzione di prove orali;
 - udienze per la fase esecutiva;
 - udienze avanti la sezione delle misure di prevenzione con esclusione di procedimenti riguardanti misure di prevenzioni patrimoniali per i quali sia necessaria svolgere attività istruttoria (esame di testimoni, consulenti, periti), in relazione ai quali deve operare la sospensione dei termini di cui al D.Lvo 159/2011 prevista al comma 9 del D.L. citato fino al 31 luglio 2020,
 - udienze ritenute urgenti dai Presidenti di sezione a seguito di istanze formulate dalle parti o dai Giudici, solo se compatibili con le esigenze di sicurezza previste dalle norme sanitarie, secondo il criterio normativo di prioritaria trattazione, di cui all'art. 132 *bis* disp. att. C.p.p. purchè non si preveda attività istruttoria se non in videoconferenza.

La richiesta delle parti di trattazione del procedimento urgente deve essere avanzata mediante pec, in cancelleria, entro 10 gg dalla pubblicazione delle presenti linee guida per consentire ai Presidenti di sezione e ai Giudici di organizzare i ruoli, le modalità della videoconferenza o del collegamento a distanza, ovvero per distanziare gli orari.

Le udienze di convalida e quelle che prevedono il contestuale rito per direttissima sono svolte in conferenza telematica, salvo opposizione delle parti nei casi in cui ora è previsto il consenso e tenuto conto delle novità legislative che riguardano il luogo in cui si collega l'imputato agli arresti domiciliari; restano ferme le indicazioni espresse nei protocolli.

Le udienze c.d. di smistamento, poiché fissate tutte contemporaneamente al medesimo orario, dovranno essere necessariamente trattate in videoconferenza e, tenuto conto della dilatazione della

durata delle udienze telematiche, la Procura della Repubblica trasmetterà al Tribunale soltanto i fascicoli dei processi relativi ad imputati con difensori di fiducia o ad imputati domiciliati *ex lege* presso i difensori, in modo da consentire la fissazione dell'udienza in videoconferenza. In caso di videoconferenza, il difensore delle parti comunicherà, ai fini di consentire il collegamento nel giorno dell'udienza, l'indirizzo *e/mail* (posta ordinaria) e il numero di telefono alla cancelleria, ove mancante o diverso da quello indicato sul sito del CNF. Il verbale è redatto dal cancelliere in forma riassuntiva e deve essere sottoposto, mediante lettura, dal Giudice, al controllo delle parti, prima della sottoscrizione.

Si evidenzia che la trattazione delle udienze in videoconferenza è consentita nei casi e modi previsti dal Legislatore ed è rimessa al Giudice la conduzione dell'udienza con modalità idonee a garantire il rispetto del principio del contraddittorio sia con riferimento alla effettiva possibilità di partecipazione sia con riferimento alle modalità concrete di svolgimento.

Nel caso in cui non fosse possibile procedere in videoconferenza - per carenza di effettivo contraddittorio, per problemi di natura tecnica o per mancanza del consenso delle parti - e comunque sino al 31 luglio 2020 - le udienze verranno celebrate distanziate nel tempo in modo che si evitino assembramenti o contatti ravvicinati di persone.

Le udienze della fase esecutiva si svolgeranno con la modalità preferenziale della videoconferenza, utilizzando il programma Teams. Laddove si proceda a distanza, nel processo verbale deve essere dato atto che l'avvocato ha dato espresso consenso alla trattazione dell'udienza in via telematica.

Per le udienze celebrate davanti al Tribunale del Riesame, stante la presenza non necessaria delle parti, qualora tuttavia una parte intenda partecipare (personalmente o da remoto) dovrà comunicarlo al Presidente di sezione che valuterà le modalità di intervento.

Le udienze dibattimentali saranno celebrate a porte chiuse per ragioni di sicurezza, salvo diversa disposizione del magistrato procedente.

Le restanti udienze dovranno quindi essere rinviate d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020 con gli effetti previsti dal comma 9 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020 in tema di prescrizione e di decorrenza dei termini delle misure cautelari.

I rinvii saranno disposti di 15 giorni in 15 giorni (dal 12 maggio al 30 maggio, dal 1 giugno al 15 giugno, ecc...) per agevolare l'operatività di eventuali provvedimenti di revoca della sospensione delle udienze e consentire una rapida ripresa dell'attività giudiziaria nel caso in cui le condizioni sanitarie lo permettano.

Deposito ed invio atti.

Allo stato non è prevista alcuna forma di deposito telematico dei provvedimenti dei Giudici che, quindi, dovrà essere effettuato secondo le modalità ordinarie e che è necessario continuare a privilegiare l'adozione di provvedimenti di rinvio fuori udienza, così da agevolare il lavoro da remoto dei cancellieri.

Per il deposito di atti difensivi in via telematica, al fine di evitare numerosi accessi nelle cancellerie, si è estesa la trasmissione via pec - già operativa per le istanze e autorizzazioni in materia di libertà - anche agli atti di lista testimoniale, alle richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed alle richieste di rinvio delle udienze.

Ogni istanza e/o richiesta delle parti va inoltrata via pec alla cancelleria del Giudice che procede, entro il giorno precedente l'eventuale termine legale di scadenza. Il *file* allegato alla *mail* - che dovrà contenere l'oggetto dell'inoltro - non potrà avere dimensioni superiori a quelle supportate dal sistema, non essendo consentito lo smembramento dell'allegato mediante più inoltri. In tal caso, l'atto sarà depositato in cancelleria.

Per la consultazione dei fascicoli con udienza fissata a breve, il difensore chiederà via *e/mail* alla cancelleria di visionare un determinato fascicolo indicandone i riferimenti necessari e la cancelleria comunicherà via pec il luogo, il giorno e l'orario in cui il fascicolo sarà consultabile dal difensore.

È, invece, escluso l'impegno di pec per il deposito di atti d'appello o ricorsi avverso le sentenze, trattandosi di modalità non consentita dalla legge che, invero, prevede già la modalità dell'invio dell'atto di impugnazione mediante il servizio postale.